



# **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

Provincia di Bologna

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 43**

**Del 17/06/2022**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E DI IGIENE PUBBLICA. ANNO 2022**

**IL SINDACO**

**VERONESI GIAMPIERO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



## Comune di Anzola dell'Emilia

### Area Tecnica

Via Grimandi 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. 051 6502111  
Fax 051 731598  
www.comune.anzoladellemilia.bo.it  
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it  
cod. amm. ANZOLAEM

## **OGGETTO: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E DI IGIENE PUBBLICA. ANNO 2022.**

### **IL SINDACO**

#### **Considerato che:**

- la stagione estiva a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, comporta un elevato pericolo di incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, che, oltre a causare danni all'ambiente ed al territorio, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica;
- la presenza di terreni incolti ed aree ricoperti da vegetazione spontanea, può inoltre provocare problemi di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie;

**Ritenuto che** nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, stante che nel territorio comunale vi sono terreni incolti e/o abbandonati in prossimità di strade o prospicienti spazi ed aree pubbliche o nelle vicinanze di abitazioni e comunque terreni incolti in genere o confinanti con le linee ferroviarie, richiamando al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile;

**Ritenuto** pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

- Vista la L. 241/90 e succ. mod.;
- Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e succ. mod.;
- Visto il D.lgs. 267/2000 e succ. mod.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Locale;
- Visti gli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980;
- Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;
- Visto l'art. 182 del D.Lgs. n.152/2006;

**Sentito** il Dirigente del Servizio proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

### **ORDINA**

-Dal 20 Giugno 2022 al 02 Ottobre 2022 è fatto assoluto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti sul territorio comunale, di:



- accendere fuochi di ogni genere;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali
- far brillare mine o usare esplosivi;
  - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
  - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
    - i proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali;
    - tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, hanno l'obbligo di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
    - tutti i soggetti interessati devono, inoltre, provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e delle linee ferroviarie e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
    - i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, devono mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

### **AVVERTE**

salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della presente ordinanza saranno punite, a secondo dei casi, ai sensi della legge n.353/2000, del D.lgs n. 152/2006, del Codice della Strada e dell'art.7-bis del D.lgs. n.267/2000;

### **COMUNICA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:



<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>STAZIONE CARABINIERI FORESTALI</b>	<b>POLIZIA INTERCOMUNALE</b>	<b>STAZIONE DEI CARABINIERI</b>	<b>POLIZIA DI STATO</b>
<b>115</b>	<b>0515274376</b>	<b>0516502300</b>	<b>051733104</b>	<b>113</b>

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza composta di n. 3 pagine venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, resa pubblica, e sia inserita nel sito ufficiale del Comune;
- le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- la presente Ordinanza venga trasmessa:

Alla Prefettura di Bologna;

- ◆ Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
- ◆ Commissariato Polizia di Stato San Giovanni in Persiceto;
- ◆ Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- ◆ Nucleo operativo Guardia di Finanza Bologna;
- ◆ Nucleo operativo Carabinieri per la tutela dell'Ambiente di Bologna;
- ◆ Comando Stazione dei Carabinieri di Anzola dell'Emilia;
- ◆ Comando di Polizia Intercomunale Anzola dell'Emilia-Sala Bolognese;

Il Sindaco  
Avv. Giampiero Veronesi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)*